

**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione di controllo per la Regione siciliana**

nell'adunanza del 27 febbraio 2018, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Ignazio Tozzo	- Consigliere e relatore
Francesco Antonio Cancilla	- Primo Referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge *“sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”*;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - rendiconto della gestione 2015”*;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali,*



per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - bilancio di previsione 2016-2018”;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, comi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2016”;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione del Comune di Mazzarino sul rendiconto 2015, pervenuta a questa Sezione, tramite SIQUEL, e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate con nota prot. N. 69782096 dell'11 dicembre 2017 dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 95/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza per pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

esaminate le memorie del Comune di Mazzarino del 23 gennaio 2018, recante prot. CdC n. 00769 del 24 gennaio 2018, nonché la successiva del 22 febbraio 2018, recante prot. CdC n. 001824 del 23 febbraio 2018;


udito il relatore, consigliere Ignazio Tozzo;

uditi per il Comune di Mazzarino il Sindaco Dott. Vincenzo Marino e il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Giovanni Cigna;

\*\*\*\*\*

Si premette che l'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-



finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, in forza del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Presupposto indefettibile per l'espletamento dei controlli demandati alla Sezione è l'esame dei contenuti della relazione sul rendiconto, la cui redazione e trasmissione sono previste, per legge, da parte dell'Organo di revisione dell'ente.

\*\*\*\*\*

Con l'atto di deferimento indicato in premessa, il magistrato istruttore, dopo una disamina della relazione pervenuta sul rendiconto 2015, e non avendo avuto alcun riscontro la nota istruttoria prot. 7879 del 15 settembre 2017, volta ad acquisire ulteriori chiarimenti da parte dell'Organo di revisione del comune di Mazzarino, ha formulato una serie di osservazioni, allo stato degli atti, evidenziando molteplici profili di criticità.

Al riguardo venivano trasmesse due memorie da parte dell'Ente, rispettivamente con le menzionate note del 23 gennaio 2018 e del 22 febbraio 2018, contenenti deduzioni in ordine alle osservazioni mosse.

Di seguito si riassumono i profili di criticità posti a base dell'odierno deferimento:

1. il notevole ritardo nell'approvazione del rendiconto 2015 (deliberazione C.C. n. 11 del 02/05/2017) rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2 del TUEL;

*L'Amministrazione riferisce che il ritardo contestato è dipeso da una serie di cause, quali l'assenza di un responsabile del settore finanziario, la presenza di personale adibito a detto ufficio con orario part-time a 18 ore e le difficoltà applicative discendenti dalla nuova contabilità armonizzata.*



Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà rappresentate, rammenta la perentorietà dei termini normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili, invitando pertanto il Comune al rispetto in futuro dei tempi previsti dalla legge per l'approvazione del rendiconto, nonché all'adozione di risolutive iniziative organizzative, perseguendo azioni di potenziamento qualitativo e quantitativo della dotazione di personale assegnata al settore finanziario.

2. il mancato rispetto di 3 parametri di cui al D.M. 18/02/2013 per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, certificati dall'Ente, ed in particolare:
  - a) parametro n. 2 sui residui attivi dei titoli I e III provenienti dalla gestione di competenza (58,51% - limite soglia del 42%), parametro n. 3 sui residui attivi dei titoli I e III provenienti dalla gestione dei residui (83,48% - limite soglia 65%) parametro n. 4 sui residui passivi complessivi del titolo I (75,16% -limite soglia 40%).

*Il Comune fornisce ulteriori dati contabili che migliorano le percentuali rilevate relativamente ai parametri 2 e 3 sui residui attivi, senza tuttavia che dette risultanze conducano al rispetto dei limiti soglia per l'esercizio finanziario 2015. Aggiunge inoltre che, grazie all'attività di risanamento contabile avviata, le elaborazioni operate, propedeutiche all'approvazione del rendiconto 2016, evidenziano percentuali inferiori ai parametri soglia.*

Alla luce degli elementi forniti, si conferma il profilo di criticità in ordine al rendiconto in esame e verrà monitorato, in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, se le stime contabili anticipate saranno confermate dai dati reali, dando quindi evidenza di un eventuale miglioramento degli indici di deficitarietà strutturale.

3. la necessità di verificare se sussiste la condizione di ente strutturalmente deficitario in quanto non risulterebbero rispettati il parametro n. 5 inerente alla presenza di pagamenti per esecuzione forzata (€ 57.449,36) pari all'0,78% delle spese correnti (limite soglia 0,5%) e il parametro n. 6 relativo alle spese per il personale, in quanto risulterebbe esclusa dal calcolo la somma di € 190.428,00 relativa all'intervento 7 (IRAP).


*L'Amministrazione conferma lo sforamento del parametro n. 5, fornendo il dettaglio dei procedimenti di esecuzione promossi nei suoi confronti per l'importo totale sopra indicato.*

*Per quanto invece concerne il parametro n. 6, l'Ente comunica che, ai fini del ricalcolo, ha fatto riferimento alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 2006 che, nel ricomprendere l'importo dell'IRAP pari a € 197.025,00, esclude dal computo le spese sostenute per*

*le categorie protette L. 68/99, corrispondenti ad € 174.684,94. Reputa inoltre che vada escluso dal calcolo l'importo di € 32.481,69 per erronea imputazione di alcune poste contabili, inserite nell'intervento 1 ai fini del calcolo. Conseguentemente l'importo dell'IRAP, al netto delle spese da escludere nel calcolo e detratte quelle erroneamente inserite nell'intervento 1, risulta essere negativo, determinando il rispetto del parametro in esame.*

Il Collegio accerta il superamento del parametro n.5, ammesso dallo stesso Ente, e, non potendo accogliere le deduzioni rese, ritiene sussistente anche la violazione del parametro n.6 relativo alle spese per il personale. Ed invero, la richiamata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 2006 impartisce direttive applicative per il computo delle spese per il personale ai fini del concorso dell'Amministrazione regionali, degli enti locali e degli enti del S.S.N. alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica alla luce del vincolo, introdotto dall'art.1, commi 198 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266, in forza del quale la spesa del personale non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%. All'interno di tale cornice normativa, quindi, vengono indicate espressamente le componenti della spesa da considerare per la base di calcolo e quelle da escludere, quale quella invocata dall'Ente discendente dal costo del personale delle categorie protette.

E' di tutta evidenza che tale disciplina si differenzia da quella introdotta dal D.M. 18/2/2013 e dalla determinazione dei relativi parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie e delle relative modalità di calcolo. Per quanto attiene al caso di specie, il parametro prevede infatti che il valore complessivo delle spese del personale vada calcolato al netto dei contributi regionali, nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, mentre nessuna esclusione è considerata relativamente alla spesa sostenuta per il personale delle categorie protette. A prescindere quindi dalla circostanza che il Comune non fornisce elementi esplicativi o documentali in ordine all'importo di € 32.481,69, di cui asserisce l'erronea imputazione contabile, in ogni caso non può certamente escludersi dal computo il costo di € 174.684,94, con la conseguenza di dover accertare la sussistenza della condizione di ente strutturalmente deficitario. Conseguentemente intima all'Ente di procedere alla redazione di una nuova certificazione da inviare al Ministero dell'Interno (correggendo il calcolo del parametro 6), ai sensi dell'art. 242 del TUEL, e agli adempimenti conseguenti, anche con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 243, le cui disposizioni pertanto vanno applicate nel caso di specie.



4. la necessità di verificare la corretta quantificazione del FPV 2015 in entrata, in quanto l'importo riportato nel questionario e quello indicato nell'allegato al rendiconto "Composizione per missioni e programmi del FPV dell'esercizio 2015" (€ 827.557,29) non corrispondono all'importo desumibile dall'allegato 5/1 della delibera di riaccertamento straordinario dei residui;


*Il Comune dichiara che la quota di FPV in entrata derivante da riaccertamento straordinario è pari a € 441.882,73, giusta delibera di Giunta n. 3 dell'1/3/2016. A tale importo occorre tuttavia aggiungere una quota di FPV da riaccertamento ordinario, con la quale sono stati reimputati impegni pari a € 801.153,63, giusta successiva delibera di Giunta n.104 del 28 dicembre 2016.*

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto dedotto dall'Ente, non ritiene superata l'anomalia derivante dalla variazione degli stanziamenti in entrata del FPV rispetto alla consistenza determinata con la delibera di riaccertamento straordinario dei residui. La predetta rideterminazione del Fondo discende, secondo quanto emerso dalla istruttoria, dalla necessità di reimputare alcuni impegni non correttamente contabilizzati in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Le argomentazioni fornite non consentono di giustificare le successive modifiche apportate rispetto a quanto operato con la delibera di riaccertamento straordinario, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la delibera 4/2015, che ha dettato le linee guida per il passaggio alla nuova contabilità armonizzata, in quanto tali risultanze costituiscono l'esito di un'operazione contabile di natura straordinaria, non ripetibile in ragione della finalità di consentire l'adeguamento dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata.

5. il mancato rispetto del limite della percentuale di destinazione a spesa corrente relativa ai contributi relativi ai permessi di costruire (84%) e alle sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. (100%);

*L'Ente, in memoria, rappresenta di aver rispettato la percentuale di destinazione a spesa corrente dei contributi relativi ai permessi di costruire nella misura del 25%, mentre in ordine ai proventi discendenti da violazioni del C.d.S. evidenzia di aver destinato l'importo di € 16.000,00 alla manutenzione delle strade di proprietà comunale.*

*In sede di contraddittorio, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del magistrato istruttore circa l'utilizzo della restante parte dei proventi, il Rag. Cigna, premettendo di aver assunto l'incarico da pochi giorni, ammette di aver verificato che le differenze sono state utilizzate come cassa ordinaria.*



La Sezione, alla luce delle dichiarazioni rese dal rappresentante comunale, conferma la violazione delle disposizioni relative all'utilizzo vincolato dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni del C.d.S., invitando l'Ente al rispetto dei vincoli di destinazione normativamente fissati.

6. i mancati accantonamenti nel risultato di amministrazione per indennità di fine mandato e per perdite nelle società partecipate;
7. il mancato accantonamento per contenzioso e l'assenza di informazioni sul contenzioso in essere, nonostante nella "nota del revisore" venga stimato in € 2.041.800,29 l'ammontare complessivo del contenzioso passivo, e in € 3.270.297,27 l'ammontare complessivo dei pagamenti, cui l'Ente sarebbe obbligato in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi;

*In memoria viene confermata l'assenza di accantonamenti per indennità di fine mandato e per eventuali perdite di società partecipate, con la contestuale dichiarazione che verranno operati in sede di approvazione del rendiconto 2016; parimenti nessun accantonamento è stato operato per contenzioso e nessuna comunicazione al riguardo è stata effettuata dagli uffici competenti. L'Ente manifesta l'intendimento di procedere ad una valutazione complessiva del contenzioso in essere, rappresentando che in data 19 febbraio 2018 il Presidente del Consiglio comunale ha richiesto che venga operata una ricognizione sulla situazione debitoria per l'attivazione delle procedure per il riconoscimento.*

*In sede di contraddittorio, nel confermare quanto riportato in memoria, il Rag. Cigna fa presente che sussistevano atti esecutivi e conseguentemente l'Ente ha proceduto al pagamento anche senza aver operato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.*

Il Collegio, alla luce di quanto accertato, non può che confermare la fondatezza dei rilievi mossi. Osserva infatti che va operata un'attenta ponderazione dei rischi per spese potenziali con particolare riguardo al contenzioso che potrebbe vedere l'Ente soccombente e che, nel caso di specie, secondo quanto contenuto nella relazione dell'Organo di revisione, potrebbe comportare rischi di soccombenza per importi considerevoli, che rischiano di pregiudicarne gli equilibri finanziari. Pertanto, l'assenza di idonei accantonamenti prudenziali, anche per le eventuali perdite delle società partecipate, rappresenta una grave irregolarità, lesiva di un preciso adempimento contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'art. 4/3 del d.lgs. 118/2011 punto 5.2 lett. h, che è stato totalmente disatteso dall'Amministrazione.



In particolare, l'insufficienza degli accantonamenti dovuti a fondo rischi, che andavano effettuati in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, tende ad avere un'incidenza negativa diretta sul risultato di amministrazione.


Il Collegio rileva, altresì, che la presenza di debiti fuori bilancio, così come la sottostima delle passività potenziali, costituiscono un fenomeno patologico che pregiudica gli equilibri di bilancio e la governabilità dei conti. L'insorgenza di tali partite debitorie, anche se riferite a sentenze sfavorevoli immediatamente esecutive, è indubbiamente sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura sui pertinenti capitoli di bilancio. Infatti, dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, consentito nelle forme previste dall'art. 194 del TUEL, specie se reiterato e riferito ad importi rilevanti quali quelli in esame, può derivare una grave alterazione degli equilibri di bilancio in quanto le reali esigenze di spesa dell'Amministrazione si appalesano superiori rispetto alle risorse finanziarie stanziare, con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura. Giova ricordare infine che i responsabili dei servizi dell'ente hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell'art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all'Organo consiliare e all'eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l'esposizione debitoria complessiva. Ne discende la necessità di prevedere appositi e congrui accantonamenti, per cui l'iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio comunale, anche se tardiva, va definita in tempi brevi, in modo che, nel rispetto delle procedure previste dall'art.194 del TUEL, non si generino disavanzi di gestione nei prossimi esercizi finanziari per spese prive di copertura.

8. il mancato adempimento relativo alla determinazione della cassa vincolata alla data dell'1/1/2015, come disposto dal principio contabile 4/2 - 10.6 - allegato al d. lgs. 118/2011;

Alla luce della dichiarazione dell'Amministrazione, che conferma il mancato adempimento, la Sezione conferma la violazione contestata.

9. il ricorso ad anticipazioni di cassa (gg. 124);

*L'Ente deduce che il ricorso all'anticipazione di cassa è dovuto ai ritardi dei trasferimenti regionali ed in particolare al ritardo nell'approvazione del rendiconto 2016 e del bilancio 2017/2019, in corso di esame.*





La Sezione conferma il profilo di criticità che, sebbene in parte discenda dai ritardi nell'assegnazione delle risorse regionali, è tuttavia determinato anche dal mancato rispetto dei tempi normativamente previsti per l'approvazione dei documenti contabili comunali.

10. la presenza di debiti fuori bilancio già pagati negli esercizi 2014 e 2015, di cui non si conosce l'ammontare, ma non ancora riconosciuti dal Consiglio comunale, come emerge dalla relazione dell'Organo di revisione;

Nel constatare la fondatezza del rilievo mosso, si fa rinvio alle motivazioni ampiamente espresse ai punti 6 e 7.

11. la scarsa attività di recupero evasione tributaria, pressoché assente<sup>1</sup>, sia nella fase dell'accertamento che in quella della riscossione;

*L'Amministrazione riferisce di aver provveduto all'emissione di avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2010 per un importo di € 60.000,00, di cui risultano riscossi al 22/1/2018 € 18.914,81, mentre per l'anno 2011 ha emesso avvisi di accertamento ICI per un ammontare di € 471.723,95, avendo riscosso al 22/1/2018 € 54.232,42.*

Il Collegio ritiene le giustificazioni addotte pienamente confermate del profilo di criticità contestato, in quanto manifestano l'incapacità dell'Amministrazione di organizzare un'efficace coordinamento volto a potenziare le attività di riscossione delle entrate proprie, sia in relazione al limitato ambito descritto (ICI) senza che venga data notizia di eventuali iniziative relativamente alle altre entrate proprie, sia in relazione alle modeste percentuali di riscossione raggiunte, che danno evidenza di una scarsa attività di contrasto all'evasione tributaria. Si sottolinea quindi la necessità di una reale *governance* in materia di accertamento e riscossione delle entrate comunali, anche mediante l'avvio di azioni di riscossione coattiva, che testimonino un cambio di passo nella realizzazione delle entrate proprie, senza il quale occorrerà ridurre le correlate spese, che assumerebbero a loro copertura entrate mai rimosse.

---

<sup>1</sup> Dal prospetto 1.2.8.1 del questionario risultano accertamenti solo per recupero evasione TARSU/TIA/PARES per l'importo di € 50.000,00 (di cui somme rimosse pari a 0); di contro dalla relazione al rendiconto 2015 e al Siretel risultano accertamenti solo per ICI/IMU per l'importo di € 60.000,00 (di cui riscossi € 2.939,20).



12. la necessità di verificare i presupposti per l'incremento del fondo per la contrattazione decentrata integrativa nella misura del 50% rispetto all'anno precedente (€ 22.500,00 nel 2015 a fronte di € 15.000,00 nel 2014);

*L'Ente chiarisce che il maggior importo di € 7.500,00 non deriva da risorse del bilancio comunale, ma da rimborsi erogati dalla Società di Gestione Agevolazione Tariffe Elettriche (SGATE), confluiti nel Fondo, da ripartire tra il personale che si occupa dello specifico servizio, inteso ad ottenere il bonus elettrico o il bonus gas.*

Si prende atto del chiarimento fornito.

13. la presenza di debiti fuori bilancio pagati (a seguito di esecuzione forzata), ma non riconosciuti per euro 57.449,36 e di debiti o in attesa di riconoscimento per l'importo di € 1.700.000,00 circa<sup>2</sup>;

In ordine a tale profilo di criticità si fa integrale rinvio ai rilievi contenuti ai punti 6 e 7, prendendo atto dell'elenco fornito dall'Amministrazione.


14. in merito ai flussi di cassa la presenza di un disavanzo di parte corrente pari a € 1.806.372,46;

In assenza di deduzioni al riguardo né in memoria, né in sede di contraddittorio, il Collegio conferma la criticità rilevata, invitando l'Ente ad adottare idonee azioni correttive. Alla stregua di quanto acclarato in ordine al disavanzo di parte corrente, nonché alla mole di debiti fuori bilancio esistenti, richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di applicare le restrizioni previste dall'art.188, comma 1 quater, del TUEL.

15. la mancata conciliazione dei rapporti debito/credito tra l'Ente e con le società partecipate, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, co.6, lett. J del d.lgs 118/2011;

---

<sup>2</sup> v. punto 1.2.12 del questionario consuntivo 2015




*Il Comune ammette che non risulta effettuata la prescritta conciliazione delle partite contabili da parte dell'Organo di revisione, rappresentando che procederà alla richiesta delle poste debitorie/creditorie con le società partecipate in sede di rendiconto 2016.*

Il Collegio constata la violazione sopra individuata, non mancando di sottolineare la problematicità di non aver assunto iniziative volte a rilevare i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, con la conseguenza di non consentire di individuare disallineamenti contabili e, ancor peggio, le perdite che le stesse possono generare, di cui non viene fornito nessun elemento conoscitivo. In questa sede, in linea con il proprio consolidato orientamento (cfr. delibere n. 228/2014/PRSP e n. 61/2015/PRSP), questa Sezione rammenta che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati. In presenza di mancata conciliazione delle partite contabili si realizza dunque un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di misure correttive, generando altresì un ostacolo che si frappone alla futura redazione del bilancio consolidato. Da ciò discende la dichiarata violazione da parte del Comune delle disposizioni di cui all'art.11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, che, tra i contenuti obbligatori della gestione da allegare al rendiconto, ricomprende *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi Organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

16.in merito alla tempestività dei pagamenti:

- a) l'Ente non ha adottato misure organizzative ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- b) non ha osservato le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 bis del d.l. 35/2013;



*L'Amministrazione allega alla memoria copia della direttiva adottata in data 22 febbraio 2018 da parte del responsabile dell'area finanziaria, finalizzata al superamento delle criticità rilevate alle lettere a) e b).*

La Sezione, ancora una volta, accerta la sussistenza delle violazioni oggetto di rilievo, invitando l'Ente a vigilare sull'effettiva attuazione delle recentissime direttive organizzative impartite, i cui effetti potranno essere verificati in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

17. la necessità di verificare il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015, tenuto conto della mancata trasmissione degli allegati obbligatori, quali il prospetto relativo alla dimostrazione dell'obiettivo e il monitoraggio relativo al secondo semestre del patto di stabilità;

Con la memoria del 24 gennaio 2018 vengono trasmessi i prospetti contabili mancanti e la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2015, dalla cui disamina deve ritenersi superato il profilo di criticità sollevato.

18. con riferimento ai servizi conto terzi;

- a) la mancata corrispondenza tra accertamenti e impegni relativamente alla voce "Spese per servizi conto terzi", in riferimento alla quale l'importo impegnato (€ 465.182,22) supera quello accertato (€ 447.682,22);
- b) la mancata corrispondenza tra accertamenti e impegni relativamente alla voce "depositi per spese contrattuali" (€ 30.343,51 accertamenti - € 12.843,51 impegni);
- c) la necessità di verificare la corretta imputazione della somma di € 465.182,22 alla voce "spese per servizi conto terzi";

Con la successiva memoria del 22 febbraio 2018 viene inviato il prospetto contabile completo delle entrate e delle uscite, da cui emerge la relativa corrispondenza.

19. la mancata approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 e del rendiconto 2016.



L'Ente comunica che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 22 settembre 2017 e che il rendiconto 2016 è in corso di esame, ammettendo quindi la fondatezza del rilievo mosso, in ragione della perentorietà dei termini normativamente fissati per l'adozione dei documenti contabili dei Comuni.

20.l'adozione di misure correttive<sup>3</sup> oltre il termine previsto dall'art. 148 bis, comma 3 del Tuel e inidonee a superare le criticità segnalate dalla Sezione con la deliberazione n. 205/2016/PRSP<sup>4</sup> relativamente al rendiconto dell'anno 2014;


*Il Comune trasmette, in allegato alla memoria, la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 2 maggio 2017 di approvazione delle misure correttive relative al rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.*

Nel confermare la sussistenza della violazione contestata, giova ricordare che l'adozione delle prescritte misure correttive, lungi dal costituire un mero adempimento formale, si sostanzia nella deliberazione da parte del Consiglio comunale di una programmazione di attività, volte al superamento delle criticità emerse in sede di verifica dei rendiconti, nell'esercizio di un'attività di controllo di legalità, intestata alla Corte, la cui attuazione va poi monitorata nel corso delle verifiche da effettuarsi negli esercizi successivi. Orbene, delle azioni correttive contenute nella richiamata delibera, dalla documentazione prodotta alcune non risultano realizzate, quali ad esempio quelle relative al contrasto dell'evasione tributaria, mentre altre lo sono state solo parzialmente, ravvisandosi quindi l'esigenza di una effettiva realizzazione delle misure deliberate.

\*\*\*\*\*

Alla luce della disamina sin qui operata, il Collegio ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni.

L'art.148 bis del TUEL prevede che, in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti



<sup>3</sup> Deliberazione CC n. 12 del 02/05/2017

<sup>4</sup> depositata il 10/11/2016

idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, la reiterata violazione delle disposizioni contabili, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro mancata attuazione, determina l'effetto di precludere all'Ente inadempiente la realizzazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insostenibilità finanziaria

L'adozione da parte della Corte di specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di idonee misure correttive da parte dell'Ente, che devono coinvolgere l'ampia platea dei soggetti destinatari (Sindaco, Giunta, responsabili degli uffici, Organo di revisione, etc.) mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

La natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, impone che i contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte vengano comunicati anche al Consiglio Comunale, cui è demandata, nella qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale, e a verificarne nel tempo la reale attuazione.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame questa Sezione, in occasione della verifica sul rendiconto 2014, come sopra rappresentato, con la deliberazione n.205/2016/PRSP aveva già segnalato una serie di criticità, dovendo rimarcare che permangono non pochi rilievi già evidenziati. In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenziano quelli relativi alla assenza di un'adeguata lotta all'evasione tributaria, alla minima capacità di riscossione, alla mole di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti, al peggioramento dei parametri di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, all'assenza di accantonamenti per spese potenziali, in particolare legate al contenzioso, dettagliatamente esposti in narrativa in relazione alla verifica del rendiconto per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente deve ribadirsi, in questa sede, la necessità che quanto affermato dall'Ente trovi concreta soluzione non solo nella tempestiva adozione di idonei interventi correttivi, ma soprattutto nella loro concreta realizzazione.

In considerazione dei gravi elementi di criticità emersi, della presenza di rilevanti debiti fuori bilancio, questa Corte ritiene che l'Ente, nelle more del completamento delle misure correttive scaturenti dalla presente deliberazione, debba essere assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL. Si rammenta che l'applicazione del predetto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge sussiste fino a quando permane l'onere di copertura del disavanzo effettivo accertato o di quello derivante dai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, condizioni che il Comune è tenuto a verificare.



In conclusione, la Sezione accerta il permanere di numerose rilevanti irregolarità contabili e criticità di bilancio che, ove non vengano corrette, possono generare risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti, mettendo a rischio i già precari equilibri di bilancio e inasprendo le tensioni in termini di cassa, con il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e il permanere di irrisolte difficoltà di riscossione delle entrate.

L'Ente deve pertanto provvedere a rimuovere le irregolarità accertate, garantendo gli accantonamenti prudenziali necessari in riferimento alle passività potenziali e adeguando i programmi di spesa alla reale capacità di riscossione delle entrate anche mediante strumenti coattivi, assicurando così il tempestivo pagamento delle obbligazioni.

**P. Q. M.**

1. La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, accerta, relativamente al rendiconto 2015 del Comune di Mazzarino, la sussistenza delle irregolarità contabili e dei profili di criticità esaminati nella parte motiva per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, e accerta la condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi degli artt. 242 e segg. del TUEL, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 243 del TUEL.

2. Dispone che, nelle more dell'attuazione delle misure correttive tese al ripristino dell'equilibrio di bilancio e al riconoscimento e pagamento dei debiti fuori bilancio aventi i relativi requisiti, l'Ente venga assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL.

**DISPONE**

che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive da adottare dall'Organo consiliare entro il termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

**ORDINA**

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente - oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Mazzarino, nonché al Ministero dell'Interno, Direzione centrale della Finanza locale e alla Prefettura di Messina, in relazione all'errata certificazione dei parametri ex D.M. del 18 febbraio 2013.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2018.

L'ESTENSORE  
(Ignazio Tozzo)

Depositata in segreteria il

13 APR 2018



IL PRESIDENTE  
(Maunzio Graffeo)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA